



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sedicesima Sezione civile

Il Giudice, dott. [redacted] ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [redacted] del ruolo contenzioso generale dell'anno 2015 posta in deliberazione all'udienza del 20 novembre 2017, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente

tra

[redacted] r.l., elettivamente domiciliata in Roma, [redacted] presso [redacted] rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Pagano e Matteo Marini in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione,

attrice;

e

Banca [redacted] elettivamente domiciliata in Roma [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle liti in atti,

convenuta;

Oggetto: contratti bancari

Conclusioni delle parti: come da verbale del 20 novembre 2017

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Banca [redacted] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «In via principale accertare e dichiarare che il contratto di IRS stipulato dalla [redacted] data 02.10.2009 con [redacted] Spa, è stato concluso da soggetto operatore non qualificato ed in particolare da "cliente al dettaglio" e di



altre posizioni detenute dal cliente (c.d. posizioni base); b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico finanziarie (scadenza, tasso di interesse, tipologia etc.) dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine; c) le condizioni di cui ai punti precedenti risultino documentate da evidenze interne degli intermediari, e siano approvate anche in via generale con riguardo a caratteristiche ricorrenti, dalla funzione di controllo interno".

Conseguentemente, affinché al derivato possa essere riconosciuta una finalità di copertura è necessario che vi sia una stretta correlazione tra: 1) il nozionale del contratto derivato e il complessivo debito oggetto di copertura, assunti nell'importo originario e via via in quello residuo nel tempo; 2) il tasso applicato sul debito e quello utilizzato nell'IRS; 3) le scadenze dei pagamenti del debito e quelle delle cedole previste dall'IRS; 4) la durata del debito e quella dell'IRS.

In conclusione, per come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, il contratto di *interest swap* con *up front* (cioè con effettivo finanziamento iniziale da restituire) non è di per sé nullo per difetto o illiceità della causa, occorrendo verificare caso per caso il concreto assetto dei rapporti negoziali predisposto dalle parti, sicché il detto contratto deve ritenersi valido se la causa aleatoria del contratto di "swap" e quella del sottostante rapporto di finanziamento, pur collegate, restano autonome e distinte, senza risultare snaturate e senza comportare alcuna alterazione del rischio a carico dell'operatore commerciale (Cass., 28 luglio 2017, n. 18781).

4. Tanto chiarito in ordine alla ricostruzione del contratto di *interest rate swap*, il Tribunale osserva come il consulente tecnico sia pervenuto alla conclusione, del tutto condivisibile, che il negozio in essere tra le parti non può essere considerato di copertura - finalità concreta di esso esposta nelle premesse del contratto quadro - in ragione, in particolare, della diversità di durata del contratto di finanziamento (tre anni) rispetto a quello di *swap* (cinque anni) e, soprattutto, del valore del nozionale (sebbene numericamente coincidente) che risulta essere fisso nel contratto di *swap* e decrescente secondo un piano di ammortamento nel contratto di finanziamento. Tale ultimo aspetto porta ad un disallineamento dei valori che impedisce al primo di avere una funzione di copertura del secondo.

In queste condizioni deve necessariamente pervenirsi alla dichiarazione di nullità del contratto di *interest rate swap* stipulato in data 2 ottobre 2009.

Il consulente tecnico ha anche evidenziato il valore complessivo degli importi a debito [redacted] che ammonta ad €. 113.483,15 specificando che l'importo per il quale il consulente tecnico ha riscontrato l'effettiva corresponsione ammonta ad €. 92.941,58

La Banca convenuta deve essere, dunque, condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della predetta somma di €. 92.941,58 oltre interessi, nella misura legale, dalla data del 2 ottobre 2009 fino all'effettivo soddisfo.

Atteso l'accoglimento solo parziale della domanda proposta da parte attrice (e, in particolare, il rigetto della domanda con riferimento al contratto di finanziamento), sussistono giustificati motivi per disporre



la compensazione delle spese del presente giudizio nella misura della metà. La restante metà delle suddette spese, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della banca convenuta. Le spese della consulenza tecnica devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. [redacted] nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) dichiara la nullità del contratto di interest rate swap stipulato tra le parti in data 2 ottobre 2009;
- II) condanna la [redacted] s.p.a. al pagamento, in favore di parte attrice della somma di €. 92.941,58 oltre interessi, nella misura legale, dalla data del 2 ottobre 2009 fino all'effettivo soddisfo;
- III) compensa le spese del presente giudizio nella misura della metà e condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, della restante metà delle suddette spese che liquida, per detta parte, in complessivi €. 9.500,00 per compensi oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge;
- IV) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

Roma, 6 giugno 2018

Il Giudice

(dott. [redacted])

